



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza XXIV Aprile, 19 – 28887 Omegna (VB) – ☎ 0323 868411 – C.F. 00422730036

www.comune.omegna.it

REGOLAMENTO RELATIVO AI POTERI DEI CONSIGLIERI E ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10.06.2013

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04.04.2023

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 26.02.2025

INDICE

TITOLO I AMBITO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	4
ART . 1 DISPOSIZIONE GENERALE	4
TITOLO II POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	5
ART . 2 CONTENUTO	5
ART . 3 DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO E ATTI PREPARATORI.....	5
ART . 4 VISIONE.....	5
ART . 5 INFORMAZIONE.....	5
ART . 6 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA	5
ART . 7 SODDISFACIMENTO DELL'ISTANZA.....	5
ART . 8 VISIONE DI ATTI PARTICOLARI	6
ART . 9 RESPONSABILITA' PER LA VISIONE DELLE COPIE	6
ART . 10 ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE	6
ART . 11 REGIME FISCALE	6
TITOLO III GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO	7
ART . 12 COSTITUZIONE	7
ART . 13 DEROGHE	7
ART . 14 CAPOGRUPPO	7
ART . 15 CONFERENZA CAPI-GRUPPO	7
ART . 16 COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO	7
TITOLO IV ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	8
ART . 17 CONNESSIONE DI NORME	8
ART . 18 DIFFERIMENTO DELIBERAZIONI	8
ART . 19 ORARIO D'INIZIO	8
ART . 20 LETTURA DEL PROCESSO VERBALE	8
ART . 21 ORDINE DI DISCUSSIONE	8
ART . 22 VISIONE DI ATTI	9
ART . 23 CONTINUAZIONE DELLA SEDUTA.....	9
ART . 24 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	9
ART . 25 POTERI DEL PRESIDENTE	9
ART . 26 FORZA PUBBLICA	9
ART . 27 ACCESSO DEL PUBBLICO.....	9
ART . 28 NUMERO LEGALE	9
ART . 29 DIRITTO DI PAROLA.....	10
ART . 30 MOZIONE D'ORDINE	10
ART . 31 RELAZIONI INTRODUTTIVE.....	10
ART . 32 ORDINE DI DISCUSSIONE	10
ART . 33 ORDINI DEL GIORNO	11
ART . 34 EMENDAMENTI.....	11
ART . 35 DOVERE D'ASTENSIONE.....	11
ART . 36 VOTAZIONE PALESE O SEGRETA.....	11
ART . 37 MODALITA' DELLA VOTAZIONE PALESE	11
ART . 38 MODALITA' DELLA VOTAZIONE SEGRETA	11
ART . 39 RICONOSCIMENTO DELLE VOTAZIONI	11
ART . 40 COMPITI DEL SEGRETARIO DURANTE LE VOTAZIONI.....	12
ART . 41 ESITO DELLA VOTAZIONE	12

ART . 42 PARITA' DI VOTI.....	12
ART . 43 MOTIVAZIONI DI VOTO	12
ART . 44 INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI – RACCOMANDAZIONI	12
ART . 45 INTERROGAZIONI	12
ART . 46 PRESENTAZIONE DI INTERPELLANZE E MOZIONI.....	13
ART . 47 DISCUSSIONE DI INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI	13
ART . 48 INTERROGAZIONI URGENTI	13
ART . 49 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE.....	13
ART . 50 PROPOSTA DI MOZIONE.....	13
ART . 51 UNIFICAZIONE DELLA DISCUSSIONE	13
ART . 52 PRIMO FIRMATARIO	14
ART . 53 COMUNICAZIONI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI.....	14
ART . 54 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.....	14
ART . 55 VERBALE DELLE SEDUTE.....	14
ART . 56 CASI NON PREVISTI	14

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, COMMISSIONI SPECIALI, GRUPPI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE15

ART . 57 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	15
ART . 58 COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	15
ART . 59 PRESIDENTE E PROCEDURE	15
ART . 60 GRUPPI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE.....	15
ART . 61 TERMINE PER I PARERI	16
ART . 62 CONVOCAZIONI	16
ART . 63 INFORMAZIONI.....	16
ART . 64 PARTECIPAZIONI DI DIRITTO	16
ART . 65 ALTRE COMMISSIONI	16

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....17

ART . 66	17
----------------	----

TITOLO I

AMBITO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1 DISPOSIZIONE GENERALE

Il presente Regolamento è adottato in conformità all'art. 29 dello Statuto del Comune di Omegna e a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e smei.

Disciplina pertanto:

- a) i poteri dei Consiglieri comunali, in particolare per la visione dei provvedimenti comunali;
- b) la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi consiliari e della conferenza dei Capi-gruppo;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

TITOLO II

POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 2 CONTENUTO

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, i Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi e di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.

ART. 3 DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO E ATTI PREPARATORI

Ai fini del presente Regolamento si intende per provvedimento qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posta in essere dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale nell'esercizio delle loro funzioni, e di tutti gli allegati che ne formano parte integrante (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissione, ecc.), nonché qualsiasi atto adottato dai Dirigenti, dalle Posizioni Organizzative, dai Responsabili del Procedimento.

Si intende, sempre ai fini del presente Regolamento, per atto preparatorio, qualsiasi atto mirante a promuovere l'attività dell'Ente (parere, istanza, proposta, ecc.).

ART. 4 VISIONE

Per visione deve intendersi l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati.

ART. 5 INFORMAZIONE

Per informazione deve intendersi l'attività particolare svolta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti comunali, esplicantesi in quell'insieme di ragguagli, notizie, precisazioni e chiarimenti volti a favorire il corretto esercizio del mandato da parte dei Consiglieri comunali.

ART. 6 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE E COPIA

I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti di cui al precedente art. 3 durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e di averne copia per l'esercizio del loro mandato presso l'Ufficio comunale competente.

ART. 7 SODDISFACIMENTO DELL'ISTANZA

Per l'esercizio del diritto, di cui all'art. 6, il Consigliere comunale dovrà presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, con l'indicazione, la più dettagliata possibile, del provvedimento di cui si chiede la visione o la copia.

Il Dirigente o l'Ufficio comunale competente provvedono entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda (salvo che si tratti di atti particolarmente complessi), e mettono a disposizione del Consigliere la documentazione richiesta.

Per il rilascio di copie dovrà essere espressamente indicato che sono destinate agli usi inerenti alla carica del Consigliere comunale richiedente.

ART. 8

VISIONE DI ATTI PARTICOLARI

Il bilancio di previsione, durante l'esercizio cui si riferisce, ed il conto consuntivo, nel periodo di deposito e pubblicazione ai sensi delle norme vigenti, sono consultabili, previa semplice richiesta, durante l'orario d'ufficio, senza alcun'altra formalità, presso l'Ufficio comunale competente o presso l'Ufficio di Segreteria.

Lo stesso dicasi per la consultazione dello strumento urbanistico e dei Regolamenti comunali vigenti.

ART. 9

RESPONSABILITA' PER LA VISIONE DELLE COPIE

Il Consigliere comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e della custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza cancellature o abrasioni di alcun genere, come pure sarà ritenuto personalmente responsabile qualora faccia un uso diverso della copia della deliberazione, da quello inerente al proprio mandato.

ART. 10

ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE

Il Consigliere comunale ha, altresì, diritto a ricevere dai competenti Uffici comunali tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta scritta od orale; detti Uffici forniranno i ragguagli del caso, mediante risposta orale o per iscritto, secondo le circostanze, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 11

REGIME FISCALE

Le richieste di visione di provvedimenti e di informazione da parte dei Consiglieri comunali sono esenti da bollo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 26.1.1972, n. 642, tabella b).

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

ART. 12 COSTITUZIONE

Ogni formazione politica che ottiene seggi nelle elezioni comunali ha diritto, indipendentemente dal numero dei Consiglieri eletti, a costituire un gruppo autonomo.

ART. 13 DEROGHE

E' possibile la costituzione di Gruppi consiliari denominati diversamente da quelli costituiti a seguito delle elezioni comunali, purché ne facciano richiesta al Sindaco almeno due Consiglieri comunali. Qualora la richiesta sia sottoscritta da un solo Consigliere, questi viene inserito in un gruppo denominato "misto", a cui appartengono anche altri eventuali Consiglieri che si vengano a trovare nella stessa situazione.

ART. 14 CAPO-GRUPPO

Ogni Gruppo consiliare, al momento della sua costituzione, comunica al Presidente del Consiglio Comunale, con lettera sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, il nominativo del suo Capogruppo; analoga comunicazione va fatta per eventuali variazioni del nominativo.

ART. 15 CONFERENZA CAPI-GRUPPO

La conferenza dei Capi-gruppo deve essere riunita dal Presidente del Consiglio Comunale in occasione della convocazione delle sedute consiliari.

La conferenza dei Capi-gruppo può essere riunita dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qual volta lo ritengano opportuno.

La conferenza dei Capi-gruppo deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Comunale quando lo richiedano i Capi-gruppo che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

ART. 16 COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO

Le determinazioni della conferenza dei Capi-gruppo sono comunicate ai Consiglieri dall'Ufficio di Segreteria e al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio Comunale stesso, oppure da uno o più Capi-gruppo all'uopo designati anche in modo informale.

TITOLO IV

ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17 CONNESSIONE DI NORME

Gli articoli seguenti integrano quanto previsto dalle disposizioni di legge e dallo Statuto Comunale vigenti.

ART. 18 DIFFERIMENTO DELIBERAZIONI

In caso di convocazione d'urgenza o di aggiunte di punti all'ordine del giorno, ogni deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 19 ORARIO D'INIZIO

All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio Comunale fa procedere l'appello nominale. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale potrà disporre che si proceda ad un secondo, ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. In nessun caso però l'apertura della adunanza potrà essere protratta di oltre un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione. Ove, adempiute le formalità di cui sopra, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale ne farà dare atto a verbale, e il Consiglio dovrà essere riconvocato a termini di legge. La verifica del numero legale può essere richiesta dai Capi-gruppo consiliari.

ART. 20 LETTURA DEL PROCESSO VERBALE

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta. Su eventuale e specifica richiesta di un Consigliere, questa si inizia con una lettura di quella parte del processo verbale della adunanza precedente a cui si riferisce la richiesta del Consigliere. Se sul processo verbale nessun Consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.

Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche, o per chiarire o correggere il pensiero espresso nella adunanza precedente, oppure per fatto personale.

In caso di rettificazione, il Consigliere che ne fa domanda, ne dirà le ragioni al Consiglio, che deciderà a maggioranza.

La votazione avverrà per alzata di mano.

Dopo l'eventuale approvazione del processo verbale il Consiglio procede nella trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 21 ORDINE DI DISCUSSIONE

Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre che l'ordine sia mutato: la proposta, se nessuno vi si opponga, si ritiene senz'altro accettata.

La mutazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un Consigliere, ma in tal caso sarà sottoposta al voto del Consiglio. La votazione della proposta di mutazione dell'ordine di

discussione si farà per alzata di mano. La proposta non si riterrà approvata se non avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri votanti.

Non è ammesso deliberare su argomenti che non figurano all'ordine del giorno.

ART. 22 VISIONE DI ATTI

Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti di ufficio che abbiano attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno, a norma dell'art. 21 dello Statuto e della disposizione del Titolo I del presente Regolamento.

Del servizio è competente l'Ufficio di Segreteria.

ART. 23 CONTINUAZIONE DELLA SEDUTA

Non esaurendosi la trattazione degli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione, è ammessa la continuazione nei giorni successivi, sempre che tale eventualità sia stata indicata nell'avviso suddetto.

Se nella seduta è intervenuto il numero legale non è necessario altro avviso di convocazione salvo per i Consiglieri che risultano assenti. Il Presidente avverte i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo indicato nell'avviso di convocazione. La nuova seduta si considera, come la precedente, di prima convocazione.

ART. 24 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale; nel caso di suo impedimento materiale o legale, ne assume la funzione il Consigliere anziano.

Il segno distintivo del Presidente del Consiglio o del Consigliere Delegato è la fascia con i colori della municipalità azzurro e argento e, in coda, lo Stemma della Città.

ART. 25 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la direzione del Consiglio, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parola, dirige la discussione, annunzia il risultato delle votazioni.

Egli è investito di potere discrezionale per mantenere, coi poteri conferiti dalla legge, l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto della Provincia.

ART. 26 FORZA PUBBLICA

La forza pubblica può entrare nella sala consiliare solo se richiesta dal Presidente.

ART. 27 ACCESSO DEL PUBBLICO

Il pubblico è ammesso alle sedute pubbliche nel posto ad esso riservato.

Qualora il pubblico turbi l'ordine o comunque non tenga contegno corretto, il Presidente può ordinare l'espulsione dei responsabili.

ART. 28 NUMERO LEGALE

Dopo che la seduta è aperta, il Segretario del Consiglio tiene nota dei Consiglieri che entrano o che

escono, e fa constatare al Presidente l'eventuale venir meno del numero legale in sede di votazione. Se durante la seduta, l'uscita dalla sala di Consiglieri fa venir meno il numero legale, il Presidente deve sospendere la seduta o scioglierla qualora accerti che non si tratti di uscite temporanee.

ART. 29 DIRITTO DI PAROLA

Nessun Consigliere può parlare nelle sedute consiliari, senza aver ottenuto la parola dal Presidente. Nella discussione generale di ogni affare, i Consiglieri non possono parlare più di due volte, salvo che il Presidente, in relazione all'andamento della discussione, non ritenga di consentire eccezioni. I Consiglieri possono leggere o pronunciare discorsi per una durata non superiore a un quarto d'ora. Possono anche chiedere di parlare per fatto personale. Sussiste il fatto personale quando il Consigliere sia chiamato in causa per la propria condotta, o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, e il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto personale sussista o meno. Se la decisione del Presidente del Consiglio Comunale non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

ART. 30 MOZIONE D'ORDINE

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola a coloro che l'hanno chiesta, seguendo l'ordine di presentazione, a meno che taluno degli iscritti dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale può richiamare all'argomento gli oratori che se ne discostino, e ammonire coloro che in qualsiasi modo turbino l'ordine dell'adunanza.

Quando ravvisi la opportunità di togliere la parola ad un oratore, consulta al riguardo il Consiglio, il quale procede ad immediata votazione per alzata di mano, senza discussione.

ART. 31 RELAZIONI INTRODUTTIVE

Sugli affari in trattazione riferisce il Sindaco, o l'Assessore o il Consigliere relatore, mettendo in evidenza, in linea generale, il pensiero della Giunta Comunale ed eventualmente quello degli organi amministrativi, tecnici, contabili ecc.

ART. 32 ORDINE DI DISCUSSIONE

Nella discussione degli affari si osserva il seguente ordine:

- a) discussione generale con eventuale proposta di deliberazione o di rinvio;
- b) discussione particolareggiata sull'affare, nei suoi articoli o nelle sue parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte;
- c) votazione degli emendamenti eventualmente presentati o, su richiesta di almeno due Consiglieri, di singoli punti;
- d) votazione complessiva sull'affare o su mozioni od ordini del giorno eventualmente presentati.

ART. 33

ORDINI DEL GIORNO

Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare o svolgere ordini del giorno inerenti all'argomento in trattazione.

Gli ordini del giorno possono essere non accettati dal Presidente nemmeno come raccomandazione, e in tal caso si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

Quelli accettati sono posti senz'altro in votazione.

ART. 34

EMENDAMENTI

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ogni Consigliere.

Il Presidente può dichiarare di non accettarli e allora si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

Se gli emendamenti sono accettati, essi sono posti senz'altro in discussione.

ART. 35

DOVERE D'ASTENSIONE

L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni e anche dalla discussione, perché interessati ai sensi di legge, importa l'obbligo dell'allontanamento dalla sala.

ART. 36

VOTAZIONE PALESE O SEGRETA

La votazione è palese o segreta secondo le norme di legge.

ART. 37

MODALITA' DELLA VOTAZIONE PALESE

La votazione palese è fatta per appello nominale, o per alzata di mano.

La scelta del metodo compete al Presidente. Tuttavia il Consiglio può disporre diversamente su proposta di almeno tre Consiglieri.

L'ordine di chiamata per appello è quello alfabetico dei cognomi. I Consiglieri rispondono "SI" o "NO", oppure con la parola "ASTENUTO".

ART. 38

MODALITA' DELLA VOTAZIONE SEGRETA

La votazione segreta, nel caso di nomine, è fatta per mezzo di apposita scheda.

Degli astenuti si tiene nota nel verbale.

ART. 39

RICONOSCIMENTO DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

Il riconoscimento dell'esito delle votazioni è effettuato dal Presidente, assistito da tre Consiglieri in funzione di scrutatori, in caso di votazione a scrutinio segreto; gli scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla Minoranza, sono nominati di volta in volta dal Presidente, quando il Consiglio non richieda di provvedere esso stesso alla nomina.

Quest'ultima viene effettuata a scrutinio palese.

ART. 40
COMPITI DEL SEGRETARIO DURANTE LE VOTAZIONI

Il Segretario tiene conto del numero dei votanti e dei voti espressi durante lo scrutinio e ne dà mano comunicazione ad alta voce.

Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio, mentre le altre vengono immediatamente distrutte.

ART. 41
ESITO DELLA VOTAZIONE

La proclamazione dell'esito delle votazioni è fatta dal Presidente. Si intendono approvate le proposte che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti favorevoli, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

ART. 42
PARITA' DI VOTI

Quando l'esito è di parità di voti la ripetizione della votazione è di regola rinviata alla successiva seduta.

Il Consiglio può, ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.

ART. 43
MOTIVAZIONI DI VOTO

I Consiglieri possono motivare il loro voto e richiedere che la loro dichiarazione sia messa a verbale. La motivazione deve essere data in modo succinto ed è ammessa anche nelle votazioni segrete.

ART. 44
INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI – RACCOMANDAZIONI

Ogni Consigliere ha la facoltà di fare interrogazioni, svolgere interpellanze, mozioni, fare raccomandazioni intorno ad argomenti relativi alla amministrazione comunale.

L'INTERROGAZIONE consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, o se la Giunta abbia preso o intende prendere provvedimenti su determinate questioni.

L'INTERPELLANZA consiste nella domanda fatta all'Amministrazione circa i motivi e gli impedimenti della sua condotta in un determinato affare.

LA MOZIONE consiste in una proposta concreta. Essa può contenere un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

LA RACCOMANDAZIONE consiste nella preghiera rivolta all'Amministrazione tendente all'adozione di determinati provvedimenti.

ART. 45
INTERROGAZIONI

Le interrogazioni sono rivolte al Sindaco e devono riguardare materie dell'Amministrazione. Di regola sono scritte, salvo i casi in cui si tratti di domande conseguenti alla discussione.

Il Sindaco può trasmettere l'interrogazione all'Assessore di riferimento, quando non ritenga di esaminarla direttamente.

La risposta può essere verbale o scritta.

L'interrogante non potrà parlare sulla propria interrogazione se non dopo che il Sindaco, o chi per lui, vi abbia data risposta, e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.

Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

ART. 46
PRESENTAZIONE DI INTERPELLANZE E MOZIONI

L'interpellanza e la mozione sono presentate per iscritto con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno degli affari da trattarsi in Consiglio.

ART. 47
DISCUSSIONE DI INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI

Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti sino ad esaurimento, osservati i termini di legge e di regolamento. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando viene messa in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si considera ritirata, a meno che il presentatore ne abbia precedentemente chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata. La mozione può presentarsi anche seduta stante, come conclusione delle discussioni avvenute.

ART. 48
INTERROGAZIONI URGENTI

Il Sindaco può, ove ne riconosca il carattere di urgenza, rispondere o far rispondere, anche immediatamente, alle interrogazioni che vengano presentate durante i lavori del Consiglio.

ART. 49
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

L'interpellante svolgerà la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco, o di chi per lui. Dopo la risposta, l'interpellante dichiarerà se sia o no soddisfatto, e per quali ragioni. Qualora dichiarare di non essere soddisfatto, e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, dovrà presentare mozione, che sarà letta dal Presidente del Consiglio all'assemblea consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi Consigliere potrà presentare una mozione sull'oggetto dell'interpellanza.

ART. 50
PROPOSTA DI MOZIONE

Una mozione può essere proposta da ogni Consigliere anche senza che sia stata fatta precedere da una interpellanza. Dopo la lettura di una mozione il Consiglio, uditi il Presidente e il proponente, determinerà il giorno per lo svolgimento e per la discussione di essa, purché venga sottoscritta da almeno altri due Consiglieri.

ART. 51
UNIFICAZIONE DELLA DISCUSSIONE

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi possono essere svolte contemporaneamente. Nessun Consigliere può svolgere più di due interpellanze o mozioni nella stessa adunanza.

ART. 52 PRIMO FIRMATARIO

Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; ma come interpellante, interrogante o proponente, agli effetti della discussione, sarà considerato soltanto il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa, potrà essere sostituito da un altro dei firmatari.

ART. 53 COMUNICAZIONI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio possono in ogni momento fare comunicazione su oggetti estranei all'ordine del giorno; su tali comunicazioni non si potrà aprire discussioni, né procedere a deliberazioni. Potranno però, sulle comunicazioni stesse, essere presentate mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Ogni Consigliere potrà chiedere la parola e avrà diritto di ottenerla per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone e di date di particolare rilievo o per comunicazioni di grave importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni dovranno essere contenute nei limiti di dieci minuti.

ART. 54 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; può farsi assistere da altri dipendenti comunali. Nel caso di impedimento viene chiamato a sostituirlo il Vice Segretario del Comune.

ART. 55 VERBALE DELLE SEDUTE

Il verbale contiene gli elementi previsti dalla legge e indica l'ora effettiva dell'inizio dell'adunanza.

Il resoconto sulla discussione è fatto in modo sommario e con l'indicazione dei punti principali delle discussioni con succinte esposizioni dei proponenti le concrete proposte, la votazione, i risultati e la sua proclamazione.

Il verbale deve indicare anche motivazioni della deliberazione, la quale può risultare dal testo dell'ordine del giorno o mozione approvato, o anche dalla relazione del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere relatore.

Un Consigliere può consegnare al Segretario Generale, contestualmente o al termine del discorso, il testo scritto e firmato dell'intervento stesso affinché venga integralmente riportato a verbale.

Il verbale di eventuale seduta segreta riporta la discussione in modo sommario, senza particolari che possano recare danno alle persone o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non è stata tenuta in forma pubblica.

Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione con mezzi informatici che consentano la conservazione integrale ed immutabile della medesima, su supporti definitivamente archiviabili; questi ultimi tengono luogo delle trascrizioni cartacee.

ART. 56 CASI NON PREVISTI

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio, e che non siano previsti e disciplinati dal presente Regolamento, provvederà il Presidente del Consiglio.

Si procederà ad un'apposita votazione, seduta stante, previa riunione dei Capi-gruppo consiliari. Si intendono in ogni caso sempre applicabili tutte le norme legislative e Regolamenti vigenti sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, COMMISSIONI SPECIALI, GRUPPI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE

ART. 57 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale, entro tre mesi dal proprio insediamento, delibera il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale, e procede alla nomina dei rispettivi componenti.

ART. 58 COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Ogni Commissione è formata da cinque componenti, di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza.

L'elezione dei componenti delle singole Commissioni è effettuata dal Consiglio Comunale a scheda segreta e con votazione separata tra maggioranza e minoranza.

I componenti delle Commissioni, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni delle Commissioni, possono delegare un Consigliere Comunale a sostituirli.

Le Commissioni Consiliari possono essere rinnovate con apposita delibera del Consiglio Comunale ogni qual volta si verifica un cambio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 59 PRESIDENTE E PROCEDURE

Ciascuna Commissione elegge il proprio Presidente, individuandolo tra i Consiglieri che non siano Assessori. Il Presidente ha il compito di convocare la Commissione e di proporre l'ordine dei lavori. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti sono valide con la presenza di almeno tre membri.

La Presidenza della Prima Commissione Consiliare Permanente è assegnata ad un componente designato dai Gruppi Consiliari di Minoranza.

Le Commissioni riferiscono al Consiglio Comunale.

I relatori della Commissione esporranno eventuali diversità di pareri. La Giunta può richiedere pareri in merito ai problemi urgenti dell'Amministrazione Comunale.

Per ogni riunione sarà redatto verbale sugli argomenti trattati e le conclusioni cui si è pervenuti.

Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche e copia della loro convocazione viene affissa all'albo comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale partecipa di diritto alle riunioni di tutte le Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 60 GRUPPI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE

Le Commissioni Consiliari possono promuovere la più ampia consultazione di base attraverso le forze politiche, i Consigli di Quartiere, le Organizzazioni Sindacali, gli Organismi democratici della scuola, le Associazioni di categoria, culturali e del tempo libero, gli Amministratori di altri Enti Locali ed esperti del settore specifico.

A tal fine, ogni Commissione Consiliare permanente può proporre l'istituzione di gruppi di lavoro e di consultazione, con l'eventuale contestuale indicazione di nominativi dei componenti da eleggere

con formale deliberazione del Consiglio Comunale, a norma del comma successivo.

La proposta di istituzione di un gruppo di lavoro e di consultazione, formulata da una Commissione, viene iscritta all' O.d.G. del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, completa di motivazioni, finalità e modalità di svolgimento della relativa attività, nonché dell'indicazione del numero minimo e massimo dei componenti da nominare, secondo il criterio proporzionale stabilito per la nomina delle Commissioni Consiliari.

ART. 61 TERMINE PER I PARERI

Il Consiglio Comunale può stabilire un congruo termine per l'espressione del parere della Commissione Consiliare sulle questioni più importanti.

ART. 62 CONVOCAZIONI

Ogni Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri della Commissione stessa entro il termine di giorni 10. In difetto provvede il Sindaco.

I Presidenti di più Commissioni, su loro iniziativa, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale possono promuovere la convocazione collegiale delle Commissioni stesse entro 10 giorni.

ART. 63 INFORMAZIONI

Le Commissioni hanno facoltà di richiedere, per il tramite del proprio Presidente, al Sindaco notizie, informazioni e documenti che si riferiscono alla materia trattata.

ART. 64 PARTECIPAZIONI DI DIRITTO

Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale e i Capi-gruppo Consiliari partecipano di diritto ai lavori delle Commissioni.

Agli stessi può partecipare altresì un rappresentante designato in qualità di esperto da ogni Gruppo consiliare, previa informazione al Presidente della Commissione.

I Presidenti delle Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori delle Commissioni i Presidenti dei Consigli di Quartiere con diritto di parola.

ART. 65 ALTRE COMMISSIONI

Altre Commissioni, di carattere temporaneo e straordinario, potranno essere costituite dal Consiglio Comunale qualora se ne avverta la necessità e per esse varrà quanto indicato nel presente Regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66

Il presente Regolamento sostituisce e unifica i seguenti Regolamenti comunali:

- Regolamento per la visione dei provvedimenti comunali da parte dei Consiglieri;
- Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale;
- Regolamento delle Commissioni Consiliari.

*
